


Zurich Leasing Strumentale Aziende

Contratto di Assicurazione per la copertura
dei rischi di beni strumentali oggetto di contratto
di leasing.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale – *edizione aggiornata*
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo – *edizione aggiornata*
- Glossario e Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza Leasing Strumentale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.05 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulato con Banca Privata Leasing S.p.A.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per:

- ✓ I danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ I danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

Le garanzie si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;
- ✗ I danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- ✗ I danni di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- ✗ I danni causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di atti di guerra;
- ✗ I danni verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni sono i danni:

- ! di deperimento, logoramento, che siano naturale conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ! a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31/12 dell'anno di costruzione;
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.

In riferimento ai danni a terzi:

- ! i danni da furto;
- ! i danni da inquinamento in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio annuale; fermo l'obbligo di corrispondere l'intero premio, è possibile chiedere il frazionamento in più rate intermedie. In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la compagnia può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni; la compagnia rimborserà entro i 90 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Assicurazione Leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Leasing

Data di ultimo aggiornamento: giugno 2025.

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it

Con riferimento al bilancio di esercizio 2023 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP), è pari a 1.460 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a -49,4 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (Solvency ratio) di Zurich Insurance Plc è pari al 176%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate e per i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato, che l'Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduuttori.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Property risks	La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
Property risks (escluso furto e rapina)	La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento (escluso furto e rapina).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Maggiori costi per trasporti aerei	La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione danni alle cose.
---	---

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	La compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della sezione danni alle cose.
Colpa grave	La garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave dell'assicurato.
Dolo e colpa grave	La compagnia risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave del conduttore.
Deroga alla regola proporzionale	La compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; la somma inizialmente assicurata è rivalutata automaticamente del 20% annuo.
Terremoto	La compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto.



Che cosa **NON** è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Danni alle cose	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; • a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; • causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza; • causati con dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del conduttore; • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; • dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; • verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate; • verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; • derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio.
Responsabilità civile verso terzi	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi; • le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

	<p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni, cui debba rispondere il conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; • i danni alle cose date in locazione dall'assicurato; • i danni da furto; • tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione; • i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'assicurato e/o conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; • i danni da inquinamento in genere; • i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate; • i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto.
<p>Condizioni valide per entrambi le sezioni</p>	<p>La compagnia non è obbligata per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezione, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o per connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o di sabotaggi, salvo che il conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; • verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive salvo che il conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; • indiretti da qualsiasi causa originati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia Sinistro</p> <p>Il contraente o l'assicurato o i loro aventi diritto devono sempre denunciare il sinistro per iscritto alla compagnia o al proprio intermediario assicurativo entro 9 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Devono anche fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della compagnia prima della riparazione, con spese a carico della compagnia nel limite dell'art. 1914 c.c. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.)</p> <p>Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia danni alle cose, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, nei 5 giorni successivi, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta dello stesso, inoltrando poi copia del tutto alla compagnia; • conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità; • fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi precedenti. <p>Dopo la denuncia del sinistro si può iniziare la riparazione del danno, ma non si può modificare lo stato delle cose se non dopo l'ispezione del perito della compagnia, salvo che siano decorsi 8 giorni da quando quest'ultima ha ricevuto la detta denuncia e la mancata ispezione non sia dipesa dal contraente e dall'assicurato.</p> <p>Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia responsabilità civile verso terzi, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inoltrare nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>La trattazione dei sinistri è effettuata esclusivamente dalla compagnia.</p>

	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione..</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia paga l'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.</p> <p>Se è iniziato un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando il contraente o l'assicurato dimostrino che l'evento non è stato causato da loro dolo.</p> <p>La valutazione del danno è effettuata direttamente tra la compagnia (o un perito da questa incaricato) e il contraente/l'assicurato o a mezzo di perizia contrattuale.</p> <p>Rimane comunque ferma la possibilità per il contraente/assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie.




Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	L'assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il conduttore o per l'inadempienza di quest'ultimo, restando convenuto che l'assicurato sopporta l'onere del premio annuo in pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.



A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge agli utilizzatori di beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulato con Banca Privata Leasing S.p.A.

	Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 13,16% , calcolato sul premio lordo.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Fax numero: 02.2662.2243 - E-mail: reclami@zurich.it - PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni , al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al 21,25% di aliquota di imposta. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Indicare, con i seguenti caratteri di particolare evidenza, che se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (...).</i></p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p><i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).



Glossario e Condizioni di Assicurazione

Zurich Leasing Strumentale Aziende

Sommario

DEFINIZIONI	11
PREMESSA	13
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	14
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	14
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO	17
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI	18
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	22
CONDIZIONI SPECIALI	23
ACCORDO FRA LE PARTI	26
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	26

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Alluvione, inondazione ed esondazione:	fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
Assicurato/Locatore:	Il soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione stessa
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Beni Strumentali:	Si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti cose. Si intendono "cose nuove" i beni acquistati nuovi dall'Assicurato e ceduti in locazione finanziaria al Conduttore. Si intendono "cose usate" i beni acquistati usati dall'Assicurato e ceduti in locazione finanziaria al Conduttore.
Broker:	Società che intermedia la polizza assicurativa, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Conduttore:	Il locatario delle cose assicurate
Diritto all'oblio oncologico	In relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Eventi atmosferici:	Trombe d'aria, uragani, tempeste, bufere, grandine
Eventi socio-politici:	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi individuali o in associazione.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia:	L'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Premio:	La somma dovuta dall'assicurato alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro



- Scoperto:** La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato
- Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Società:** Zurich Insurance Company S.A.
- Terremoto:** Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- Terrorismo:** Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimidire la popolazione o una sua parte.
- Apparecchiature ed impianti ad impiego mobile** si intendono quei beni e/o apparecchiature che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per tutte i beni e/o apparecchiature sopra elencati farà fede il libro Matricola e/o dei cespiti in possesso del Contraente o qualsiasi altro valido documento comprovante l'effettiva proprietà del bene
-

PREMESSA

Resta convenuto fra le Parti quanto segue:

l'Assicurato e la Società assicuratrice si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, con le modalità e i termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d'ora innanzi chiamate cose - appartenenti alle categorie di cui all'elenco delle cose assicurabili, che l'Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati Conduuttori.

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione:

- natanti e cose su di essi installate
- aeromobili e cose su di essi installate
- autoveicoli e mezzi di trasporto targati
- containers
- attrezzatura di varo
- macchinari e attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria
- macchinari ed impianti sperimentali o prototipi
- cose di natura estetica e promozionale.

Cose appartenenti a categorie diverse da quelle automaticamente assicurabili possono essere assicurate previo accordo tra l'Assicurato e la Società. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l'Assicurato deve preventivamente interpellare la Società e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre Società assicuratrici.

La convenzione ha la durata pattuita tra le Parti, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario e così successivamente, salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno tre mesi prima della scadenza.

Le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell'assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Società non si avvalga di quanto stabilito all'art. 25 - Recesso in caso di sinistro.

L'assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che l'Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduuttori.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Conduuttore;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- j) derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio.

Art. 3 - Somme assicurate (Art. sostituito – vedi CPA 1)

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conducente devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione;
le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Società entro nove giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno;
copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino alla conclusione delle operazioni peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conducente, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato e il Conducente potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro ovvero a quello di giurisdizione della residenza o sede dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



Art. 7 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'Assicurato e il Conducente abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 4;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno (Art. sostituito – vedi CPA 3)

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- a) Nel caso di danno riparabile:
 - 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 - 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).

- b) Nel caso di danno non riparabile:
 - 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 - 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.



Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.

Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo (Art. Sostituito – vedi Art. 4 CPA)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2) d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Art. 11 - Rischi assicurati

La Società si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Terzi, sia per morte e/o lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Conduttore.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
 - b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
 - c) i danni da furto;
 - d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
 - e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
 - f) i danni da inquinamento in genere;
-



- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- i) I danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto.

Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso al Broker che intermedia la polizza o alla Società entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 14 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, ne spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 15- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 16 - Disciplina del contratto (Art. integrato – vedi Art. 5 CPA)

L'Assicurato, su richiesta della Società, si impegna a rendere disponibile l'elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate (nonché le eventuali variazioni che via via possono verificarsi); tale elenco deve contenere i seguenti dati:

- a) ragione sociale, attività e indirizzo del Conduttore;

- b) ubicazione della cosa, se diversa dall'indirizzo del Conduttore, salvo che per le cose che per loro natura e destinazione possono essere trasferite;
- c) ;i dati atti a identificare inequivocabilmente la cosa, quali marca, tipo, modello e numero di matricola;
- d) la somma assicurata delle singole cose come indicato dalla CPA 1 di polizza;
- e) la data in cui è entrata in copertura la cosa;
- f) la durata della copertura assicurativa.

La frequenza e le modalità con cui i suddetti dati vanno comunicati sono fissate da apposita Condizione Particolare.

Art. 17 - Durata, effetto e scadenza della copertura

Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le Parti.

Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili. Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono coperte dalla Società dal giorno della loro consegna al Conduttore (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e cessa al momento del loro riscatto da parte del Conduttore stesso o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo. L'Assicurato si impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore. Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, l'Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, informa la Società di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate al precedente Art. 16.

L'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l'Assicurato sopporta l'onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.

Qualora l'elenco delle operazioni di leasing riporti una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Art. 18 - Premio minimo anticipato. Liquidazione del premio (Art. sostituito – vedi Art. 6 CPA)

Al perfezionamento della polizza convenzione e all'inizio di ciascuna annualità assicurativa, l'Assicurato versa alla Società l'importo stabilito in polizza quale premio netto annuo minimo, cui vanno aggiunte le imposte vigenti al momento del pagamento.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società emette un atto che comprende:

- a) la liquidazione relativa ai premi maturati nell'ultima annualità costituita dal premio di prima annualità di tutte le cose entrate in copertura assicurativa nel corso dell'annualità appena trascorsa e del premio annuo maturato dalle cose entrate in copertura assicurativa nelle annualità precedenti;
- b) il premio netto annuo minimo per l'annualità assicurativa a venire.

Se il premio netto della liquidazione - di cui al punto a) - risulta maggiore del premio netto annuo minimo dell'annualità assicurativa trascorsa, l'Assicurato versa a conguaglio la differenza di premio e su questa sono aggiunte le imposte vigenti al momento del pagamento.

Art. 19 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 20 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Art. 21 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 22 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 23 - Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Pagamento dell'indennità - Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 d).

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale deducibile nella corrispondente Sezione di polizza.

Art. 25 - Recesso in caso di sinistro

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere o dalla singola applicazione colpita da sinistro o dall'intera convenzione, ferma la copertura per le applicazioni in essere fino alla loro scadenza, con preavviso di sessanta giorni da comunicarsi all'Assicurato per lettera raccomandata.

Inoltre, negli stessi termini di cui ai commi precedenti, la Società può recedere da tutte le applicazioni in corso collegate ad un singolo vendor o intermediario o singolo conduttore. In tal caso la Società ha altresì la possibilità di non accettare ulteriori applicazioni collegate a detti vendor, intermediari o conduttori.

Trascorsi 90 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato l'eventuale rateo di premio netto pagato e non goduto.

Fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo il disposto dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 26 - Titolarietà dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società; spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

Art. 27 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 28 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 29 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Emilia.

Art. 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 31 - Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

Art. 32 - Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in Polizza, la presente assicurazione non copre alcuna perdita, danno, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
 2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno, e
-

- 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
- 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Art. 33 - Embargo / Sanzioni Amministrative E Commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1 - Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

2 - Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere

A maggior precisazione delle condizioni Generali di Assicurazione:

- a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego ovvero presso l'abituale sede di deposito; la garanzia è estesa ai danni derivanti da urto, collisione, ribaltamento durante il trasporto del macchinario o attrezzatura di cantiere durante il trasporto da un cantiere all'altro o da un cantiere all'abituale sede di deposito o viceversa. Resta naturalmente escluso il trasporto relativo alla consegna del bene.
- c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.

3 - Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

4 - Impianti di protezione e stabilizzazione di corrente

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.



5 - Danni da Furto

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti da furto è che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora il furto avvenga con la sola rottura di vetri non anti-sfondamento, l'indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza.

Si conviene inoltre che le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche all'aperto, purché siano collocate all'aperto per natura o destinazione e si trovino in aree comunque recintate. L'indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza.

6 - Macchine e impianti assicurabili a condizioni speciali

Fermo quanto disposto dalla premessa di convenzione si precisa che le seguenti cose, possono essere assicurate previo accordo con la Società:

- 1) Ripetitori Radio-TV
- 2) Macchine distributrici di ogni genere purché non all'aperto
- 3) Macchine e impianti per sale giochi.
- 4) Impianti per discoteche.
- 5) Strumenti musicali in genere.

CONDIZIONI SPECIALI

(Valide solo se espressamente richiamate)

CONDIZIONI SPECIALI RICHIAMATE | B - F - G - I - L

A - Maggiori costi per trasporti aerei

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro di EUR _____.= e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I - DANNI ALLE COSE.

B - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'art. 20 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 20 comma a) sopra menzionato. Restano comunque esclusi i danni provocati da attacchi terroristici di natura nucleare, battereologica e chimica.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.



In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto (*) % (percento) sull'ammontare del danno con un minimo di Eur (*)

Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari a Eur (*)

(*) VEDI TABELLA/PROSPETTO A PAGINA 28

C - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito, nella scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

D - Garanzia limitata

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, aperto, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

D1 - Garanzia limitata

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.

E - Limite di risarcimento

Il limite di risarcimento per ogni evento e per ubicazione viene stabilito in Eur (*).

(*) VEDI TABELLA/PROSPETTO A PAGINA 28

F - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Relativamente alle apparecchiature per loro natura possono essere utilizzate in luoghi diversi (es: PC portatili, tacheometri, livelli, radiotelefoni) la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Vaticano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da furto purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.

G - Terremoto

A parziale deroga dell'articolo 2H) delle Condizioni Generali Di Assicurazione la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da Sisma (Terremoto) per la definizione/limite di risarcimento/Deducibile si rimanda a quanto indicato nel Glossario e alla CPA N.14



H - Integrazione premio minimo

A parziale deroga dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato si impegna ad integrare, allo scadere del semestre, il premio minimo previsto in polizza qualora a quella data i premi maturati di cui al paragrafo a) superassero detto premio minimo.

I - Colpa grave

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave dell'Assicurato.

L - Dolo e colpa grave

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave del Conducente.

In caso di sinistro causato da dolo del Conducente, a parziale deroga di quanto disposto all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la determinazione dei danni sarà effettuata ponendo come limite massimo di risarcimento il capitale residuo della cosa dedotto dal piano di ammortamento considerato al momento del sinistro.

M - Invio delle applicazioni

A precisazione di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato si obbliga ad inviare alla Società le applicazioni riguardanti le operazioni di Leasing con frequenza _____.

N - Somme assicurate - Deroga alla regola proporzionale

Premesso, che le somme assicurate corrispondono al valore a nuovo delle cose cui si riferiscono, intendendosi per valore a nuovo il costo di rimpiazzo (comprese le spese di trasporto, montaggio, ed eventuali dazi ed imposte, IVA esclusa) delle cose con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La somma inizialmente assicurata è rivalutata automaticamente del 20% annuo con il massimo cumulato del 73% (per contratti triennali).

ACCORDO FRA LE PARTI

L'Assicurato/Conduuttore dà atto che le condizioni tutte di polizza (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. Somme Assicurate

L'art. 3 delle CGA s'intende sostituito come segue.

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere:

Per le cose nuove: al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico

Per le cose usate: al valore commerciale delle stesse al momento dell'acquisto da parte dell'Assicurato come deve risultare dai relativi documenti di compravendita.

2. Ispezione cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visinare le cose assicurate, L'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

3. Determinazione dell'ammontare del danno

L'Art. 8 delle CGA s'intende sostituito come segue.

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

- 1 stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all' Art. 1 CPA;
- 2 stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
- 3 stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Limitatamente alle cose usate, l'indennizzo sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a) 2 quello stimato in a) 3.

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1 stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 1 CPA;
- 2 stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3 stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.



Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b) 2 quello stimato in b) 3.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2 sono uguali o superiore al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, limitatamente alle cose nuove, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20% .

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e gli scoperti fissati in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie o modifiche delle cose colpite dal sinistro. Sono invece compresi i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I e fino all'importo massimo del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 1 CPA, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

4. Limite massimo di indennizzo

L'Art. 9 delle CGA s'intende sostituito come segue.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

In caso di sinistro causato da dolo del Conducente, fermo restando quanto stabilito all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione, la determinazione dei danni darà effettua ponendo come limite massimo di indennizzo il capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento considerato al momento del sinistro.

5. Disciplina del contratto

Integra Art. 16) delle CGA.

I contratti di leasing stipulati dal Contraente prevedono che i Conducenti che non aderiscono alla presente Convenzione assicurativa debbano provvedere autonomamente alla copertura assicurativa del bene oggetto del contratto, qualora il Contraente non abbia evidenza che ciò sia stato fatto o che il bene sia coperto da assicurazione, lo stesso Contraente inserisce il bene oggetto del leasing nella presente convenzione assicurativa, addebitando il relativo costo al proprio Conducente.

Il Contraente è dispensato dalla comunicazione alla Compagnia di tale inserimento, ferma la disciplina del calcolo del premio di regolazione, così come normato dall'art. 19 a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ad integrazione e chiarimento di quanto disposto dall'art. 16 a delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro il Contraente sarà tenuto ad esibire idonea documentazione comprovante l'inserimento in copertura.

Entro novanta giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Assicurato invierà alla Società dati complessivi relativi alla somma assicurata complessiva relativa alle operazioni di leasing assicurate, suddivisa nelle diverse tipologie di beni eventualmente contemplate per le quali è previsto uno specifico tasso di premio e corrispondenti a quell'annualità

6. Premio minimo anticipato. Liquidazione del premio

L'Art. 18 delle CGA s'intende sostituito come segue.

Al perfezionamento della presente polizza Convenzione ed all'inizio di ciascuna annualità assicurativa l'Assicurato versa alla Società il premio minimo annuo che viene stabilito pari a Euro ===.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa ed entro 90 giorni dalla stessa, l'Assicurato invierà alla Società un elenco con le operazioni di leasing assicurate nel periodo, con indicazione per ogni operazione della tipologia del bene strumentale assicurato ai fini dell'applicazione del tasso di premio.

La Società emette un atto che comprende:

- a) la liquidazione relativa ai premi maturati nell'ultima annualità è costituita dal premio su base annua (360/360) e non su base pro rata temporis delle cose assicurate alla scadenza del periodo assicurativo, a prescindere dall'effettiva durata della copertura nel corso dell'anno. Pertanto:
 - beni la cui copertura sia cessata nel corso dell'annualità, ancorché assicurati sino alla data della cessazione, non concorrono alla formazione del premio di regolazione.
 - i beni la cui copertura sia iniziata nel corso dell'annualità e non sia cessata nel corso della stessa concorrono alla formazione del premio di regolazione per intero (360/360) e non su base pro rata temporis.
- b) il premio annuo minimo per l'annualità assicurativa a venire, che non dovrà essere inferiore al 50% del premio di cui al punto a), con il minimo comunque di € ===.

Se il premio della liquidazione di cui al punto a) risulta maggiore del premio annuo minimo dell'annualità assicurativa trascorsa, l'Assicurato versa a conguaglio la differenza di premio.

Se il premio di liquidazione risulta inferiore al premio annuo minimo della annualità assicurativa trascorsa, quest'ultimo rimane comunque acquisito dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati di cui all'art. 16 necessari per la regolazione o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

7. Limite di assicurabilità

La Società è obbligata a tenere automaticamente in copertura operazioni di leasing fino al limite massimo di € 3.000.000,00 per Conduttore, col limite di € 1.500.000 per cosa assicurata. Il superamento di tali limiti deve essere preventivamente concordato con la Società.

8. Diritto di surroga

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante in base all'art. 1916 del C.C. nei confronti del Conduttore della cosa assicurata, salvo il caso di dolo.

9. Buona fede

Fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della richiesta di copertura delle singole applicazioni o durante il loro periodo di garanzia, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

10. Sublocazione

La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché il Locatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di noleggio.

Qualora questa non fosse una delle attività del Locatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e purché la cessione avvenga ad un unico Sublocatario.

11. Broker

Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del contratto alla AREA BROKER & QZ S.p.A.. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla AREA BROKER & QZ S.p.A. la quale tratterà con la Società.

12. Pagamento del premio

Si precisa che il termine utile previsto per il pagamento dei premi s'intende elevato a 30 (trenta) giorni.

13. Deducibili e limiti di indennizzo

In caso di sinistro coperto ai sensi della presente polizza, l'indennizzo/risarcimento sarà corrisposto con l'applicazione dei deducibili e dei limiti previsti dalla seguente tabella

Sezione I – Danni alle cose				
Garanzie/Eventi	Limite di indennizzo per sinistro e singolo contratto	Limite di indennizzo per Provincia	Limite di indennizzo per annualità assicurativa	Deducibile
Furto impianti/apparecchi ad impiego fisso	Euro 750.000,00	=====	Euro 2.000.000,00	Scoperto 25% col minimo di Euro 1.000,00
Furto impianti/apparecchi ad impiego mobile e beni all'aperto	Euro 750.000,00	=====	Euro 2.000.000,00	Scoperto 25% col minimo di Euro 1.000,00
Scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi (eccetto quelli sopra specificati), terrorismo e sabotaggio	Euro 500.000,00	=====	Euro 10.000.000,00	Scoperto 25% col minimo di Euro 1.000,00
Eventi atmosferici e catastrofali (<i>esclusi Alluvione, inondazione, esondazione, terremoto e frana</i>)	Euro 500.000,00	Euro 5.000.000,00	Euro 10.000.000,00	Scoperto 25% col minimo di Euro 1.000,00
Garanzie/Eventi non previsti nei casi precedenti	70% della Somma Assicurata	=====	Euro 10.000.000,00	Scoperto 15% col minimo di Euro 1.000,00
Sezione II – Responsabilità Civile				
Garanzie/Eventi	Limite di indennizzo per sinistro		Limite di indennizzo per annualità assicurativa	Deducibile
RC del Proprietario	Euro 5.000.000,00	=====	Euro 5.000.000,00	Scoperto 10% col minimo di Euro 1.000,00



14. Alluvione, inondazione, esondazione, terremoto e frana

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si adegua la copertura assicurativa relativa ai danni causati da: alluvione, inondazione ed esondazione; sisma (terremoto); frana come da definizioni del Decreto del 30 gennaio 2025, n. 18 articolo 3, inerente al "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Relativi deducibili/limiti di indennizzo:

TABELLA RIASSUNTIVA LIMITI E DEDUCIBILI (per ciascun bene opereranno i massimali differenziati)

SOMMA ASSICURATA	MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO
< € 1 milione	pari alla somma assicurata	15% del danno indennizzabile
>= € 1 milione e <= € 30 milioni	70% della somma assicurata	15% del danno indennizzabile

15. Precisione Tipologia Del Bene Strumentale - Macchine ed attrezzature di cantiere

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si precisa che all'interno della Tipologia A) 'Macchine ed attrezzature di cantiere' possono essere inserite le Macchine ed attrezzature di cantiere con targa gialla non iscritti al PRA.



Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327
Frankfurt, Germania

Registro della Corte di Francoforte HRB 133359

Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di
Supervisione dei Servizi Finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 -
20159 Milano

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n.I. 00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it -
www.zurich.it

